Conto corrente con la Posta

# GAZZETTA  UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 74° — Roma - Martedì, 24 ottobre 1933 - Anno XI — Numero 248



TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914



## SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI



# PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**Autorizzazione a promuovere in Milano la V Esposizione internazionale del crisantemo e la II Esposizione nazionale della frutta pregiata.**

Con decreto in data 25 settembre 1933-XI di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre successivo, registro n. 9 Finanze, foglio n. 69, la Società orticola di Lombardia, è stata autorizzata a promuovere, a termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, e 7 aprile 1927, n. 515, la V Esposizione internazionale del crisantemo e la II Esposizione nazionale della frutta pregiata, che avrà luogo a Milano dal 3 al 12 novembre 1933-XII.

(6027)

**Autorizzazione a promuovere in Cagliari la IV Mostra del Sindacato regionale fascista belle arti della Sardegna.**

Con decreto in data 28 settembre 1933-XI di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre successivo, registro n. 9 Finanze, foglio n. 85, il Sindacato regionale fascista belle arti della Sardegna è stato autorizzato, a promuovere in Cagliari, ai termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, e 7 aprile 1927, n. 515, la IV Mostra del Sindacato stesso.

(6028)

**Autorizzazione a promuovere in Pavia una Mostra di apparecchi e ferri chirurgici.**

Con decreto 1° ottobre 1933-XI di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 12 successivo, registro n. 9 Finanze, foglio n. 126, il direttore della R. Clinica chirurgica di Pavia è stato autorizzato a promuovere, a termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, e 7 aprile 1927, n. 515, una Mostra di apparecchi e ferri chirurgici che avrà luogo a Pavia nel mese di ottobre 1933-XI.

(6036)

**Autorizzazione a promuovere in Torino la II Mostra meccanica e metallurgica della media e della piccola industria e dell'artigianato del Piemonte.**

Con decreto in data 7 ottobre 1933-XI di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 12 successivo, registro n. 9 Finanze, foglio n. 128, l'Associazione fra industriali, metallurgici, meccanici ed affini del Piemonte è stata autorizzata a promuovere, a termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, e 7 aprile 1927, n. 515, la II Mostra meccanica e metallurgica della media e della piccola industria e dell'artigianato del Piemonte, che avrà luogo a Torino dal 1° al 20 novembre 1933-XII.

(6037)

# LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 21 settembre 1933, n. 1329.

**Cessione gratuita al comune di Milano della Villa Reale di Milano per essere destinata a sede della Galleria municipale d'arte moderna.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 3 ottobre 1919, n. 1792, concernente modificazioni alla dotazione della Corona e riordinamento del patrimonio artistico nazionale;

Visto l'art. 2 del R. decreto 31 dicembre 1919, n. 2578, con cui si dispone che resta, tra l'altro, in proprietà dello Stato la Villa Reale presso i giardini pubblici, in Milano, compresa nei beni già di dotazione della Corona retrocessi al Demanio dello Stato;

Visto il decreto Presidenziale 30 aprile 1920, n. 882, da cui risulta che l'anzidetta Villa Reale, assegnata al Ministero dell'educazione nazionale, è stata concessa in uso al comune di Milano per essere destinata a sede della Galleria municipale d'arte moderna;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di trasferire in proprietà del comune di Milano la suindicata Villa Reale, con gli annessi giardini e costruzioni rustiche, allo scopo di consentire allo stesso Comune di raggiungere, in modo completo, la finalità per la quale la Villa Reale di cui trattasi è stata ad esso concessa in uso, addivenendo ad una razionale sistemazione della medesima Villa Reale per custodirvi una parte rilevante del patrimonio comunale d'arte moderna e per favorire lo sviluppo della produzione artistica nazionale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per le finanze e per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a cedere gratuitamente al comune di Milano, con le modalità e condizioni da stabilirsi nel relativo atto di cessione, la Villa Reale di Milano, con gli annessi giardini e costruzioni rustiche, già data in uso al medesimo Comune, per essere destinata a sede della Galleria municipale d'arte moderna.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 settembre 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ERCOLE.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 18 *ottobre* 1933 - *Anno XI*
*Atti del Governo, registro* 338, *foglio* 105. — MANCINI.

---

REGIO DECRETO 29 maggio 1933, n. 1330.

**Approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 23 maggio 1932, n. 551, concernente la disciplina della produzione e vendita delle maschere antigas per uso della popolazione civile.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 23 maggio 1932, n. 551, concernente la disciplina della produzione e vendita delle maschere antigas per uso della popolazione civile;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

È approvato l'annesso regolamento per la esecuzione della legge 23 maggio 1932, n. 551, concernente la disciplina della produzione e vendita delle maschere antigas per uso della popolazione civile, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro per la guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 18 *ottobre* 1933 - *Anno XI*
*Atti del Governo, registro* 338, *foglio* 103. — MANCINI.

---

**Regolamento per l'esecuzione della legge 23 maggio 1932, n. 551, sulla disciplina della produzione e vendita delle maschere antigas per uso della popolazione civile.**

CAPO I.

*Domanda di licenza.*

Art. 1.

Chiunque intenda fabbricare per vendere o, comunque, cedere ad altri maschere antigas (1) o apparecchi affini destinati alla protezione individuale antigas della popolazione civile, in previsione di guerra chimica, e chiunque intenda destinare alla vendita materiale di fabbricazione estera appositamente importato, è tenuto a presentare domanda al Ministero della guerra — Centro chimico militare — al fine di ottenere previamente la relativa licenza (v. allegato 3).

La stessa domanda di licenza non può riferirsi a più di un tipo di maschera completa.

Art. 2.

Le domande di concessione della licenza di fabbricazione per la vendita o cessione, redatte sulla carta da bollo prescritta, dovranno essere accompagnate da:

*a*) una completa descrizione in triplice copia, corredata da disegni costruttivi, sia dell'insieme dell'oggetto (maschera completa) sia di ogni singola sua parte (facciale, scatola-filtro, custodia, ecc.).

Tale descrizione dovrà essere del tutto particolareggiata per quanto si riferisce alla organizzazione interna della scatola-filtro, sia nella parte meccanica, sia nella parte chimica, con la precisa indicazione delle caratteristiche che valgano a definire i vari prodotti chimici o sostanze filtranti costituenti il caricamento della scatola-filtro, e con la precisa indicazione anche delle garanzie di efficacia, nei confronti di determinate concentrazioni dei vari gas tossici, e del periodo di tempo per il quale tale efficacia è mantenuta. L'indicazione delle garanzie di efficacia sarà fissata in confronto al fosgene, alla cloropicrina ed alle arsine quali rappresentanti tipici di gruppi di tossici rispetto ai quali le scatole-filtro debbono avere efficacia protettiva. I dati contenuti in questa descrizione saranno, a richiesta del fabbricante, tenuti rigorosamente segreti;

*b*) tre copie della « Istruzione per l'impiego della maschera », istruzione proposta dal fabbricante in relazione alla maschera progettata, e ciò anche per il fatto che una copia di tale istruzione (compilata con molta chiarezza e possibilmente corredata da figure ben evidenti e dimostrative), dovrà accompagnare sempre ciascun esemplare di maschera. Tale istruzione dovrà anche accennare al tempo di garanzia che la ditta crede di poter dare al manufatto, ed al miglior modo della sua conservazione;

*c*) tre esemplari completi dell'oggetto per cui si chiede licenza, e, in più, cinque esemplari delle parti con caricamento chimico soggetto ad esaurimento con l'uso. Una serie completa del materiale presentato sarà quindi restituita alla ditta, opportunamente bollato ed etichettato, ed un'analoga serie sarà conservata presso il Centro chimico militare come campione di riferimento;

*d*) notificazione di uno o più nominativi o sigle che individuino la maschera, o parte di maschera, come tipo e come fabbrica di origine, da riportare su ciascuno esemplare della maschera stessa (almeno su di una guancia del facciale e sulla scatola filtro) o parte di essa facendo anche proposte sul modo di applicazione di tali segni distintivi che in ogni caso dovranno essere ben visibili e indelebili;

*e*) ricevuta dell'eseguito pagamento della tassa di concessione governativa di lire 500 (v. art. 3).

Art. 3.

La produzione, per la vendita o cessione, di ciascun tipo di maschera è vincolata al rilascio di una licenza ed al pagamento anticipato di una tassa di concessione governativa di lire 500 (cinquecento) per ciascuna licenza.

L'importo della tassa anzidetta dovrà essere versato, dalla ditta che fa domanda di licenza, mediante cartolina vaglia

---

(1) Per « maschera antigas » si deve intendere il complesso risultante dalle parti descritte all'allegato 1.

postale intestata a favore dell'Ufficio registro della giurisdizione territoriale in cui la ditta stessa risiede.

Art. 4.

Ricevuta la domanda e la relativa documentazione e i campioni e le informazioni che rendono completa la domanda stessa, il Centro chimico militare ne accusa ricevuta al richiedente, domandandogli, se del caso, ulteriori chiarimenti.

## CAPO II.

*Registrazione e prove.*

Art. 5.

La ditta è tenuta a segnare in modo evidente ed indelebile su quelle parti di maschera per cui ciò sia prescritto dalla licenza:

*a*) la data di fabbricazione;

*b*) la durata di efficacia del filtro alle concentrazioni massime stabilite nell'allegato 6;

*c*) la data di scadenza relativa alle garanzie fornite, qualora la ditta ritenga che tali garanzie possano essere assicurate con certezza soltanto entro un determinato limite di tempo e con l'osservanza di particolari condizioni.

Art. 6.

L'esame del materiale presentato e le prove tecniche su di esso, riguardano:

*a*) le caratteristiche generali del materiale in rispondenza ai minimi requisiti generici che deve avere (v. allegati 1 e 6), a giudizio insindacabile del Centro chimico, qualsiasi materiale destinato alla protezione antigas, tenendo naturalmente conto dei minori requisiti che si debbono esigere da materiali di costo molto modesto, destinati a protezione di brevissima durata e col criterio di favorire al massimo ogni giusta iniziativa;

*b*) la corrispondenza tra le caratteristiche dichiarate dalle ditte nella descrizione del materiale e nell'Istruzione che deve accompagnare il materiale stesso quando è posto in vendita per il pubblico (art. 2, *b*) e quelle che effettivamente hanno i campioni presentati.

Art. 7.

Tutte le prove tecniche necessarie al controllo del materiale inviato e per addivenire alla concessione della licenza, saranno demandate al Centro chimico militare che sarà tenuto a svolgerle e compirle nel più breve tempo possibile, comunque in non più di 30 (trenta) giorni (v. art. 19) e con i particolari criteri che riterrà del caso.

Art. 8.

Il Centro chimico militare non è tenuto a comunicare alle ditte interessate i risultati delle singole prove e il suo giudizio sulle prove stesse, però in caso di rifiuto a concedere la richiesta licenza ne specificherà alle ditte i motivi. Tale giudizio è inappellabile.

Art. 9.

La ditta alla quale per un determinato materiale non sia stata concessa la licenza può, tenendo conto dei motivi che hanno condotto al rifiuto, ripresentare una nuova domanda relativa allo stesso materiale, purchè opportunamente modificato.

## CAPO III.

*Controlli sulla vendita.*

Art. 10.

Il Ministero della guerra — Centro chimico militare — a senso dell'art. 5 della legge si riserva, nei modi che riterrà opportuno, di controllare:

*a*) che per il materiale posto in vendita sia stata previamente ottenuta dal fabbricante la licenza di cui al Capo I;

*b*) che il materiale posto in vendita con regolare licenza corrisponda a quello per il quale la licenza stessa fu concessa.

Art. 11.

Per rendere possibile tale controllo i negozi di vendita al pubblico del materiale di difesa contro gli aggressivi chimici sono obbligati a tenere esposto in luogo e modo evidenti una targa (dimensioni cm. 25×50) con la dicitura: « Vendita di maschere antigas per uso della popolazione civile ».

Art. 12.

Tali controlli sono affidati agli ufficiali di polizia giudiziaria, i quali avranno facoltà di acesso, oltrechè nei locali di fabbrica, in tutti i locali adibiti alla vendita di materiale antigas e potranno procedere in qualsiasi momento al prelevamento dei campioni ed alle indagini che riterranno necessarie.

Le anzidette verifiche potranno essere anche promosse dalle autorità civili locali ove abbiano a sospettare inadempienze od irregolarità alla osservanza delle norme contenute nel presente regolamento.

Art. 13.

Quando il controllo metta in rilievo che è posto in vendita materiale pel quale non sia stata rilasciata la corrispondente licenza (lettera *a*) del precedente art. 10, verrà diffidato il rivenditore a non continuare la vendita e potrà provvedersi al sequestro del materiale disponendone anche, in tutto o in parte, la confisca con le modalità indicate ai successivi articoli 15 e seguenti.

Art. 14.

Quando si debba controllare se il materiale posto in vendita con licenza corrisponde effettivamente a quello pel quale la licenza stessa fu data (lettera *b*) del precedente art. 10) gli incaricati del controllo preleveranno un esemplare per ogni lotto di materiale sul quale voglia farsi la verifica, esemplare che consegneranno nel più breve tempo al Centro chimico militare per le verifiche tecniche di sua spettanza.

Il prelievo è fatto senza pagamento dell'oggetto prelevato, rilasciando però al rivenditore una dichiarazione (allegato 4) di « Prelevamento per controllo » (in duplice esemplare) firmata da chi esegue la visita e dal titolare della rivendita in cui il prelevamento ha avuto luogo. Il secondo esemplare di tale dichiarazione sarà invece ritirato dal delegato del Centro chimico militare e conservato agli atti.

Art. 15.

L'esito dei controlli di cui ai precedenti articoli 13 e 14 sarà consacrato in un « Verbale di accertamento » (vedi allegato n. 5) da redigere in duplice esemplare per ogni rivenditore trovato in colpa, specificandovi tra l'altro:

1° se il produttore o il rivenditore delle maschere sia incorso in una contravvenzione, o, eventualmente, in un delitto;

2° se il materiale controllato debba essere sequestrato;

3° se il materiale stesso debba essere in tutto od in parte (indicandola) confiscato.

Un esemplare di detto « Verbale di accertamento » deve essere inviato al prefetto della provincia nel cui territorio le trasgressioni furono rilevate, mentre l'altro esemplare sarà tenuto dal Centro chimico militare.

Art. 16.

Quando le trasgressioni alla legge siano flagranti il « Verbale di accertamento » verrà compilato sul posto e consegnato immediatamente dopo all'ufficio del prefetto della provincia che potrà disporre la cessazione della vendita e, ove occorra, denunziare il colpevole all'autorità giudiziaria chiedendo sia anche ordinato il sequestro o la confisca del materiale.

Art. 17.

Quando le trasgressioni non siano flagranti e vengano poste in evidenza soltanto dai controlli eseguiti nel Laboratorio del Centro chimico militare, un esemplare del « Verbale di accertamento » sarà allora inviato al prefetto della provincia nella quale l'accertamento è eseguito, e quell'autorità disporrà per i conseguenti provvedimenti.

Art. 18.

Quando le infrazioni non rivestano carattere di delitto, il contravventore è ammesso a pagare all'ufficio del Registro competente, prima dell'apertura del dibattimento, una somma corrispondente alla terza parte del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge, oltre le spese del procedimento.

Il pagamento estingue il reato.

Art. 19.

L'esito delle verifiche tecniche che il Centro chimico militare compie nella propria sede sui campioni prelevati dagli incaricati del controllo sarà in ogni caso, e quindi anche quando le risultanze siano state favorevoli, fatto conoscere al titolare della rivendita in cui fu fatto il prelevamento del materiale controllato, perchè ne tragga norma, entro il termine massimo di giorni 20 dalla data di detto prelevamento.

Art. 20.

Il giudizio tecnico emesso dal Centro chimico militare, anche nei riguardi di cui sopra, è inappellabile.

CAPO IV.

*Disposizioni per i materiali destinati all'estero o di provenienza estera.*

Art. 21.

Per la più esatta applicazione delle norme della legge 23 maggio 1932, n. 551, e di quelle del presente regolamento, il Ministero della guerra - Direzione del centro chimico militare - è autorizzato ad estendere la sua sorveglianza sulla fabbricazione di materiale antigas destinato alla esportazione, di qualsiasi specie esso sia.

A tale scopo le ditte che attendono alla fabbricazione di materiale antigas destinato alla esportazione sono tenute a farne denuncia al Ministero predetto ed a fornire tutti i dati ed elementi che il Ministero medesimo sarà per richiedere.

Art. 22.

Le maschere o parti di maschere importate dall'estero con l'osservanza delle vigenti norme in materia doganale, non potranno essere poste in vendita se non previa licenza, ai termini dell'art. 2 della legge e del presente regolamento.

La richiesta di tale licenza sarà inoltrata dall'importatore il quale si regolerà con le norme e modalità già prescritte da questo regolamento per il fabbricante di maschere (Capo I).

Art. 23.

Le maschere di provenienza estera ammesse alla vendita, saranno contraddistinte da marche e da segni ben visibili nel modo che sarà prescritto dall'autorità che rilascia la licenza.

Art. 24.

I contravventori soggiaceranno alle sanzioni comminate dalla legge per le infrazioni alle norme che regolano la fabbricazione e la vendita di materiale nazionale.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

*Il Ministro per la guerra:*
GAZZERA.

# ALLEGATI

ALLEGATO N. 1

## COSTITUZIONE DI UNA MASCHERA ANTIGAS E CRITERI TECNICI COSTRUTTIVI.

Per maschera antigas s'intende generalmente un complesso costituito da:

*a*) facciale;

*b*) scatola-filtro.

Le maschere per la popolazione civile dovranno, di massima, soddisfar ai seguenti requisiti fondamentali:

*a*) FACCIALE. — Il facciale sarà fabbricato con materiale perfettament impermeabile ai gas, resistente agli acidi e agli alcali. Dovrà possedere l caratteristiche proprie di una buona qualità del materiale di cui è costituito ed avere caratteristiche meccaniche tali da corrispondere alle necessità pratiche di impiego ed anche a quelle di una buona conservazione per un periodo di almeno tre anni, e ciò senza precauzioni o dispositivi dispendios e complicati.

Si dovrà poter indossare comodamente e rapidamente, isolando rapidamente gli organi della respirazione e gli occhi dall'ambiente esterno.

Dovrà mantenere bene l'aderenza al viso o al capo per tutto il periodo di impiego della maschera, senza determinare, anche con l'uso prolungato, disturbi dovuti a compressione o ad azione irritante del materiale che viene a contatto della pelle supponendo che questa sia anche in forte traspirazione.

Dovrà consentire durante l'impiego una buona o almeno discreta visibilità, tanto da permettere il regolare movimento della persona che indossa la maschera, anche in condizioni di illuminazione molto ridotta;

*b*) SCATOLA-FILTRO. — Dovrà essere costruito con materiali che offrano le garanzie meccaniche e chimiche necessarie per il suo impiego pratico e dovrà proteggere contro gli aggressivi chimici di uso bellico (gas-vapori-fumi).

La scatola-filtro potrà esser raccordata al facciale o direttamente mediante avvitatura, ovvero mediante un tubo flessibile.

L'avvitatura che unisce la scatola-filtro al facciale dovrà corrispondere al tipo normalizzato di cui al disegno annesso (allegato n. 2) in modo che qualsiasi filtro possa adattarsi a qualsiasi facciale qualunque sia il tipo di materiale. Anche l'analogo materiale di provenienza estera, con raccordo avvitato, dovrà avere lo stesso tipo di avvitatura.

Le scatole-filtro delle maschere oggetto di questo regolamento, per facilitarne il controllo ed a vantaggio stesso della popolazione civile alla cui protezione sono destinate, devono essere esternamente verniciate in colore giallo (cromo), in modo resistente e inalterabile. Le scatole-filtro destinate in modo precipuo o in modo esclusivo a particolari singoli gas, anche se considerati come gas di guerra, dovranno avere altra colorazione.

Per le scatole-filtro di uso industriale o per qualsiasi altro uso che non sia quello destinato a dare alla popolazione civile protezione contro i principali e noti gas di guerra, le ditte sono diffidate a non impiegare il colore giallo (cromo) o colori che al giallo si avvicinano tanto da poter creare dubbi di interpretazione, e ciò allo scopo di assicurare in modo palese ed intuitivo che il *color giallo è riservato unicamente ai filtri delle maschere per popolazione civile in caso di aggressioni chimiche.* Quanto sopra dovrà essere rispettato anche per le scatole-filtro di importazione dall'estero.

Eventualmente alle parti principali anzidette (facciate e scatola-filtro) possono trovarsi aggiunte le seguenti altre:

*c*) TUBO FLESSIBILE. — Il tubo flessibile (intermedio tra facciale e filtro) deve essere impermeabile ai gas e deve consentire il passaggio dell'aria anche quando sia ripiegato su se stesso. Deve avere un diametro (luce libera interna) di circa mm. 25;

*d*) SISTEMA VALVOLARE. — La maschera potrà essere oppur no munita di sistema valvolare (valvola di inspirazione e valvola di espirazione).

La valvola di espirazione dovrà essere a tenuta praticamente perfetta e possedere i necessari requisiti per ciò che riguarda la non deformabilità con l'uso ed una buona lunga conservazione. Il sistema valvolare deve presentare facilità d'ispezione e facilità di ricambio delle valvole stesse.

### ACCERTAMENTI.

Tutti i requisiti tecnici anzidetti saranno accertati dal Centro chimico mediante prove tecniche che terranno conto del tipo di ciascuna maschera e del suo presumibile valore commerciale.

ALLEGATO N. 2.
DISEGNO DI AVVITATURA NORMALIZZATA
CENTRO CHIMICO MILITARE
FILETTATURA PER COLLEGAMENTI MASCHERE T. E PC
SCALA 2:1
BUSSOLA DI ASPIRAZIONE
6
14
20
d₁ 38.54 ± 0.1
D₁ 40.14 ± 0.1
∅ 47
BOCCHELLO DEL FILTRO
∅ 47
∅ 35
12
d 38.1 ± 0.1
D 39.7 ± 0.1
R=1.225
D₀ 40.05
D₂ 39.25
d₀ 38.45
P = 3.629
t = 0.8
SCALA 10:1

ALLEGATO N.

MINISTERO DELLA GUERRA

DIREZIONE DEL CENTRO CHIMICO MILITARE

**LICENZA N. . . . . . . . .**

**per la fabbricazione, a scopo di vendita o cessione, di materiali antigas per uso della popolazione civile.**

Vista la legge n. 551 del 23 maggio 1932-X;

Viste le disposizioni contenute nel regolamento per la esecuzione della legge sopradetta;

Vista la domanda in data . . . . . . . . . . . . . presentata dalla ditta (1) . . . . . . . . . . . . . . . . con sede a . . . . . . . . . via . . . . . . . . . . . n. . . . . .;

Esaminat (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . e riscontratane la rispondenza ai requisiti voluti (v. in 3ª pagina «Dati tecnici di collaudo»).

E CONCESSA

alla ditta sopra nominata la presente LICENZA per la fabbricazione, a scopo di vendita o cessione, del (2) . . . . . . . . . distint . . . . . . . . . . con (3) . . . . . . . facendo obbligo alla ditta stessa di uniformarsi a tutte le disposizioni regolamentari stabilite.

Per tali incombenti la ditta predetta è tenuta ad apporre con stampigliatura indelebile su (4) . . . . . . . . le diciture seguenti:

(1) Indicarne la ragione commerciale. — (2) La maschera ovvero il filtro od altra parte della maschera stessa. — (3) La sigla o nominativo indicando chiaramente l'una o l'altro — (4) Faccia esterna (destra o sinistra), ovvero frontale, mentoniera, ecc., di ogni facciale e su ogni filtro od altra parte.

*Questa pagina costituisce la seconda facciata (interna) dell'allegato n. 3.*

*Licenza*: *C. C. M.* n. (5) . . . . . in data (5) . . . . . . . .

*Mod.*: (3) . . . . . . . . . . .

*Data di fabbricazione* . . . . . . . . . . .

Inoltre su (6) . . . . . . . . . . del filtro dovrà essere riportata, con scritturazione pure indelebile la formula seguente di:

GARANZIA

7) Questo filtro quando sia stato ben conservato garantisce la neutralizzazione per . . . . . ore e . . . . . . . . . . minuti primi dagli aggressivi di guerra finora conosciuti nelle normali concentrazioni che possono prodursi all'aria libera od anche in ambienti non chiusi, quando tale aria lo attraversi col flusso normale prodotto dalla respirazione umana.

Esso deve essere custodito (8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

In tali condizioni si conserva efficace per (9) . . . . . .

*Roma, lì* . . . . . . . . . .

IL DIRETTORE
DEL CENTRO CHIMICO MILITARE
. . . . . . . . . . . . . .

***NB.* — La presente licenza deve essere dalla ditta fabbricante esibita ad ogni richiesta degli ufficiali di polizia giudiziaria.**

(5) Numero progressivo e data della licenza che si rilascia. — (6) Parete anteriore o posteriore, o fondo o coperchio. — (7) Questa parte della licenza sarà annullata dal C. C. M. con sbarramento indelebile quando la presente licenza non riguardi la scatola filtro per maschera antigas. — (8) Indicare le migliori condizioni per la più opportuna conservazione. — (9) Indicare quanti anni.

## DATI TECNICI DI COLLAUDO.

1° Per la maschera:

*Prova di tenuta.* — La maschera qui di contro indicata, indossata da un soggetto normale, ha consentito a questi di poter parlare, correre, muoversi in ambiente chiuso ove era stata realizzata una concetrazione di . . . . mgr. di cloroacetofenone per m³ d'aria.

2° Per la scatola-filtro (7):

a) *Prova dell'urto.* — La scatola-filtro di cui contro lasciata cadere da m. . . . . di altezza, su pavimento cementato, una volta secondo l'asse longitudinale ed una volta secondo un asse trasversale, non ha perduto nessuna delle sue caratteristiche meccaniche e protettive.

b) *Resistenza respiratoria.* — Ad un flusso d'aria continuo di . . . . . . litri al minuto primo non ha superato i. . . . . . mm. di colonna d'acqua.

c) *Efficacia protettiva contro il fosgene.* — Ad un flusso continuo di . . . . . . . litri al minuto primo di aria contenente il . . . . . . . del suo volume di fosgene, ha presentato una efficacia protettiva di . . . . . . . . . minuti primi

d) *Efficacia protettiva contro la cloropicrina.* — Ad un flusso continuo di . . . . . . . litri al minuto primo di aria contenente il . . . . . . . . . del suo volume di vapori di cloropicrina, ha presentato un'efficacia protettiva di . . . . . . minuti primi.

e) *Efficacia protettiva contro i fumi.* — Ad un flusso continuo di . . . . . . litri al minuto primo di aria contenente mgr. . . . di difenilcloroarsina per m³ di aria, ha presentato un'efficacia protettiva di. . . . . . minuti primi;

3° Per il tubo flessibile (*eventuale*):

Presenta (10) . . . . . . . . . caratteristiche di flessibilità ed una resistenza alla compressione di . . . . . . . . atmosfere.

---

(10) Ottime, buone, mediocri.

*Questa pagina costituisce la terza facciata (interna) dell'allegato n. 3.*

*Questa pagina costituisce la quarta facciata (interna) dell'allegato n. 3.*

4° Prove sul sistema valvolare (*eventuale*):

a) la valvola ispiratoria, sottoposta ad un flusso d'aria di . . . . . . litri al minuto primo ha presentato una resistenza di . . . . . . . . mm. di colonna d'acqua;

b) la valvola espiratoria nelle identiche condizioni di cui sopra, ha presentato una resistenza di . . . . . . mm. di colonna d'acqua;

c) le valvole espiratorie e ispiratorie non hanno presentato nel loro giuoco di funzionamento nè reflussi ispiratori nè bloccaggi

*I collaudatori*:

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

*Roma, li* . . . . . . . . . . .

ALLEGATO N. 4.

## MINISTERO DELLA GUERRA

### DIREZIONE DEL CENTRO CHIMICO MILITARE

**DICHIARAZIONE DI PRELEVAMENTO PER CONTROLLO del sottonotato materiale antigas.**

(Legge n. 551 del 23 maggio 1932-X).

Il sottoscritto (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . debitamente autorizzato al controllo dei materiali antigas per uso di popolazione civile:

DICHIARA:

di avere quest'oggi prelevato pel fine di cui sopra, presso . . . . . . .
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sito in . . . . . . . . .
via . . . . . . . . . . . . . . n. . . . . . il seguente materiale:
. . . . . . . . . . (3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . distinto
con (4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rilascia pertanto la presente dichiarazione a norma dell'art. 14, Capo III, del Regolamento sulla produzione e la vendita di maschere antigas per la popolazione civile.

IL (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

IL TITOLARE DEL (2) . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . ., li . . . . . . . . . . .

(1) Qualifica in esteso. — (2) Ditta, negozio, rivendita, ecc. — (3) Una maschera completa, ovvero un facciale, filtro od altra parte accessoria. — (4) La sigla, nominativo od altro speciale distintivo.

*NB.* — La presente dichiarazione deve essere conservata per un anno dalla sua data.

ALLEGATO N. 5.

## MINISTERO DELLA GUERRA

### DIREZIONE DEL CENTRO CHIMICO MILITARE

**VERBALE DI ACCERTAMENTO INDIVIDUALE**

**per contestate infrazioni al regolamento per la esecuzione della legge n. 551 del 23 maggio 1932-X.**

L'anno . . . . . il giorno . . . . . . . . . . . del mese di . . . . . . . . . in (1) . . . . . . . . . in seguito al controllo effettuato sul materiale antigas giacente presso (2) . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
si sono rilevate le seguenti trasgressioni alle norme contemplate nel regolamento per la esecuzione della legge sulla produzione e la vendita di materiali antigas per popolazione civile: . . . . . . . . . . . . . . .

(3) 1ª . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2ª . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3ª . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

delle quali (4) . . . . . . costituisc . . . (5) . . . . . . . . . delitto.

Se ne fa denuncia a S. E. il Prefetto della provincia di . . . . . . . . per le conseguenze di legge, specificando che il materiale stesso (6) . . . . . . . . . . . deve essere sequestrato e (7) . . . . . . . . . . . confiscato.

IL DELEGATO DEL C. C. M.

(8) . . . . . . . . . . . . .

(1) Sede in cui le trasgressioni sono avvenute. — (2) Indicare per esteso la ragione della rivendita e la sua sede, il nome del suo proprietario, titolare, ecc. — (3) Descrizione delle trasgressioni. — (4) Scrivervi: « nessuna » ovvero « la 1ª, la 2ª, la 3ª, ecc., o tutte ». — (5) « Costituisce », ovvero « costituiscono ». — (6) Annullare questo spazio ovvero scrivervi « non » — (7) Scrivervi « non » ovvero « interamente » oppure « nella misura di . . . una metà, un terzo, ecc. ».

ALLEGATO N. 6.

**PROVE PER L'ACCERTAMENTO DEI REQUISITI TECNICI cui devono corrispondere le maschere per la popolazione civile.**

1. PROVA DI TENUTA DELLA MASCHERA:

La maschera sarà indossata da una persona che dovrà permanere per quindici minuti primi in una camera a gas in cui sia stata realizzata una concentrazione di 10 mgr. di cloroacetofenone per m³ d'aria. In queste condizioni il portatore della maschera, dovrà poter comunicare, correre, compiere ampi movimenti del corpo e del capo senza avvertire alcun senso di molestia agli occhi ed alla gola.

2. PROVE SULLA SCATOLA-FILTRO:

a) *Prova dell'urto*: La scatola, lasciata cadere da m. 1,50 d'altezza, su pavimento cementato, una volta secondo l'asse longitudinale e una seconda volta secondo un asse trasversale, non deve perdere nessuna delle sue caratteristiche meccaniche e protettive.

b) *Resistenza respiratoria*: Ad un flusso d'aria continuo di 15 ÷ 30 litri al minuto primo non dovrà superare i 15 ÷ 25 mm. di colonna di acqua.

c) *Efficacia protettiva contro il fosgene*: Ad un flusso continuo di 30 litri al minuto primo di aria contenente 0,25 % (un quarto per cento) del suo volume di fosgene, la scatola-filtro dovrà avere una durata di efficacia protettiva di almeno 20 m'.

d) *Efficacia protettiva contro la cloropicrina*: Ad un flusso continuo di 20 ÷ 30 litri al minuto primo di aria contenente il 0,5 % (mezzo per cento) del suo volume di vapori di cloropicrina, la scatola filtro dovrà avere una durata di efficacia protettiva di almeno 25 minuti primi.

e) *Efficacia protettiva contro i fumi*: La scatola filtro dovrà garantire per 20 minuti primi completa protezione contro una concentrazione di mgr. 20 (venti) di difenilcloroarsina per m³ d'aria.

3° PROVE SUL TUBO FLESSIBILE:

Deve avere un diametro (luce libera interna) di circa 25 mm., e deve resistere, senza deformazioni permanenti ad una pressione interna di circa un quinto di atmosfera (due metri di colonna d'acqua).

4° PROVE SUL SISTEMA VALVOLARE:

*a*) la valvola inspiratoria, sottoposta ad un flusso di aria di 15 ÷ 30 litri al minuto primo non dovrà presentare una resistenza superiore ai 3 ÷ 4 mm. di colonna d'acqua;

*b*) la valvola espiratoria, nelle identiche condizioni di cui sopra, non dovrà presentare una resistenza superiore a 4 ÷ 7 mm. di colonna d'acqua;

*c*) la valvola espiratoria durante il giuoco valvolare non dovrà presentare reflussi inspiratori.

Le prove per gli accertamenti di cui al presente allegato saranno eseguite con i metodi in uso presso il Centro chimico militare.

REGIO DECRETO 28 settembre 1933.

**Nomina del comm. avv. Angelo Lener a membro della Commissione centrale per le imposte dirette.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico 24 agosto 1877, n. 4021 (serie 2ª), sulla imposta di ricchezza mobile;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2870;

Vista la legge 15 dicembre 1927, n. 2319, che converte in legge il R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1672, concernente il riordinamento della Commissione centrale per le imposte dirette;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il sig. avv. comm. Angelo Lener, consigliere della Corte di cassazione, è nominato membro della Commissione centrale per le imposte dirette, in sostituzione del sig. comm. avv. Antonio Gismondi dimissionario.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 28 settembre 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

JUNG.

*Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1933 - Anno XI*
*Registro n. 9 Finanze, foglio n.* 103. — GUARNIERI.

(6029)

REGIO DECRETO 14 settembre 1933.

**Scioglimento e messa in liquidazione della Cassa rurale di Seano (Firenze) e nomina del liquidatore.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 21 e 22 della legge 6 giugno 1932, numero 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

La Cassa rurale di Seano (Firenze), società cooperativa in nome collettivo, è sciolta ed è posta in liquidazione, ed il sig. rag. Achille Politi di Corrado è nominato liquidatore della Cassa stessa.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 14 settembre 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ACERBO — JUNG.

*Registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1933 - Anno XI*
*Registro n. 19 Min. agricoltura e foreste, foglio n. 364.*

(6030)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 19 settembre 1933.
**Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto Poligrafico dello Stato.**

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 6 dicembre 1928, n. 2744, modificata dalla legge 24 marzo 1932, n. 273, concernente la costituzione dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il proprio decreto in data 15 luglio 1933, con il quale venne nominato il dott. Guido Beer membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto Poligrafico dello Stato, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Viste le dimissioni presentate dal dott. Guido Beer, in seguito alla sua destinazione ad esercitare le funzioni di prefetto nella provincia di Venezia;

Decretano:

Il dott. Giovanni Battista Bianchetti, prefetto del Regno, è nominato membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto Poligrafico dello Stato, in sostituzione del dottore Guido Beer.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 settembre 1933 - Anno XI

*Il Ministro per le finanze:* JUNG. *Il Capo del Governo:* MUSSOLINI.

*Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1933 - Anno XI*
*Registro n. 9 Finanze, foglio 50.*

(6038)

---

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1933.
**Nomina del grand'uff. dott. Manlio Masi a membro effettivo del Comitato consultivo per la garanzia dei crediti all'esportazione.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 11 del R. decreto-legge 2 giugno 1927, n. 1046, concernente la garanzia dei crediti all'esportazione;

Visto il decreto interministeriale 21 marzo 1933, n. 1016, con il quale furono nominati i membri effettivi e supplenti del Comitato consultivo per la garanzia dei crediti all'esportazione soggetti a rischi speciali;

Visto il R. decreto 21 settembre 1933-XI, col quale il gr. uff. dott. Manlio Masi, direttore generale dell'Istituto nazionale per l'esportazione, è stato temporaneamente incaricato delle funzioni di presidente dell'Istituto predetto, con decorrenza dal 1° settembre 1933-XI;

Ritenuta la necessità di provvedere alla seguente sostituzione nel Comitato suddetto:

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto, il gr. uff. dott. Manlio Masi, temporaneamente incaricato delle funzioni di presidente dell'Istituto nazionale per l'esportazione, è chiamato a far parte, quale membro effettivo, del Comitato consultivo per la garanzia dei crediti all'esportazione soggetti a rischi speciali, in sostituzione dell'on. cav. di gr. cr. ing. Vincenzo Casalini, deputato al Parlamento, cessato dalle funzioni di presidente dell'Istituto medesimo.

Art. 2.

Il comm. dott. Vittorio Fresco, consigliere dell'Istituto nazionale per l'esportazione, già membro supplente nel Comitato stesso, è confermato nelle stesse funzioni in caso di impedimento o assenza del gr. uff. dott. Manlio Masi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la sua registrazione.

Roma, addì 30 settembre 1933 - Anno XI

*Il Ministro per le finanze:* JUNG.

p. *Il Ministro per le corporazioni:* ASQUINI.

(6031)

---

DECRETO MINISTERIALE 14 settembre 1933.
**Sostituzione di alcuni membri della Commissione arbitrale centrale per le assicurazioni sociali.**

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il decreto Ministeriale 30 dicembre 1931-X e successive modificazioni, col quale venne costituita la Commissione arbitrale centrale per le assicurazioni sociali;

Vedute le designazioni fatte ai sensi di legge per la sostituzione dei signori: cav. Tullio Cianetti, membro supplente, rappresentante gli assicurati industriali: avv. Enrico De Micheli, membro supplente, rappresentante i datori di lavoro agricolo; avv. Augusto Venturi, membro supplente, rappresentante gli assicurati agricoli;

Veduti gli articoli 26 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, e 107 del relativo regolamento d'attuazione approvato con R. decreto 28 agosto 1924, n. 1422;

Decreta:

*Articolo unico.*

I signori ing. Pelio Marrani, avv. Giuseppe Montemurri e Aldo Buffa sono chiamati a far parte della Commissione arbitrale centrale per le assicurazioni sociali in sostituzione,

rispettivamente, dei sigg. Tullio Cianetti, membro supplente rappresentante gli assicurati industriali, avv. Enrico De Micheli, membro supplente rappresentante i datori di lavoro agricolo, avv. Augusto Venturi, membro supplente rappresentante gli assicurati agricoli.

Roma, addì 14 settembre 1933 - Anno XI

p. *Il Ministro per le corporazioni*:
BIAGI.

*Il Ministro per le finanze*:
JUNG.

**(6032)**

---

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1933.

**Proroga delle facilitazioni consentite per i viaggi sulle Ferrovie dello Stato agli sposi novelli di qualsiasi nazionalità.**

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio commerciale e del traffico) n. C. 311/28385/20, in data 13 settembre 1933-XI;
Visto il R. decreto-legge n. 2641 del 10 settembre 1923, articolo 1;
Visto il decreto Ministeriale n. 579 del 9 settembre 1932-X;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto Ministeriale n. 579 del 9 settembre 1932-X, riguardante la concessione di speciali facilitazioni di viaggio agli sposi novelli di qualsiasi nazionailtà, è prorogato di un anno.

Art. 2.

La Direzione generale delle ferrovie dello Stato è incaricata della esecuzione del presente decreto, secondo norme particolari da essa stabilite.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 settembre 1933 - Anno XI

*Il Ministro per le comunicazioni*:
CIANO.

*Il Ministro per le finanze*:
JUNG.

**(6033)**

---

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1933.

**Obbligo della dichiarazione per le statistiche delle merci estere in transito diretto per trasbordo nei porti dello Stato.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 2 della legge 30 giugno 1908, n. 308, che dà facoltà al Ministro per le finanze di pubblicare le disposizioni sulla compilazione delle statistiche del commercio e della navigazione, fissando gli obblighi che, agli effetti statistici, incombono ai proprietari delle merci, ai vettori e ai loro rappresentanti;
Visto il decreto Ministeriale del 7 gennaio 1909, che approva le « Disposizioni sulle statistiche del commercio con l'estero »;
Vista la legge 8 gennaio 1931, n. 153, che approva la Convenzione internazionale per le statistiche economiche, firmata a Ginevra il 14 dicembre 1928;
Ritenuto che con la citata Convenzione si è assunto l'impegno di tenere in evidenza il commercio di transito diretto compresi i trasbordi;
Ritenuta la necessità di emanare particolari disposizioni per la compilazione della statistica del transito diretto delle merci estere per trasbordo nei porti dello Stato;

Determina:

Art. 1.

A datare dal 1° gennaio 1934-XII, per i trasbordi nei porti dello Stato di merci estere in transito diretto è fatto obbligo ai capitani dei bastimenti, che ricevono le merci di trasbordo, o ai loro rappresentanti, di presentare alle dogane, insieme con gli altri documenti richiesti dalle norme vigenti, la « *Dichiarazione per le statistiche* » conforme al mod. *A*, n. 64-*quater*, annesso al presente decreto.

La dichiarazione, riempita in tutte le sue parti, dev'essere sottoscritta dai capitani o dai loro rappresentanti, i quali assumono la responsabilità dell'esattezza delle indicazioni fornite.

La presentazione della dichiarazione non è richiesta per le merci estere in transito diretto precedentemente trasbordate in altro porto dello Stato.

Art. 2.

È in facoltà delle dogane di fare indagini, chiedere visioni dei documenti e procedere a ogni altro accertamento per assicurarsi dell'esattezza della dichiarazione.

Art. 3.

L'inosservanza all'obbligo della presentazione della dichiarazione, di cui all'art. 1 del presente decreto, e ogni irregolarità nell'adempimento di tale obbligo danno luogo a procedimento contravvenzionale a norma dell'art. 2, comma 2°, della citata legge 30 giugno 1908, n. 308.

Roma, addì 12 ottobre 1933 - Anno XI

*Il Ministro*: JUNG.

**(6011)**

(*Recto*)

Serie A. - Mod. 64 *quater*.

**Dogana** . . . . . . . . .

Bastimento sul quale le merci estere sono arrivate . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Data dell'arrivo . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

## Dichiarazione per le statistiche

**di merci estere in transito per trasbordo**

Cognome e nome del Capitano del bastimento che riceve le merci di trasbordo — *Sig.* . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .

Bastimento sul quale le merci vengono trasbordate per essere inoltrate alla definitiva destinazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

| N. d'ordine | Denominazione dei colli | | | | Denominazione delle merci (Veggasi le avvertenze a tergo) | Peso lordo | Paese di originaria provenienza | Paese di definitiva destinazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Quantità | Specie | Marche | Numeri | | | | |
| | | | | | | | | |

Il sottoscritto, sotto la comminatoria delle pene stabilite dalla legge per le infrazioni alle disposizioni sulle statistiche, certifica esatta in tutte le sue parti la presente dichiarazione.

. . . . . . . . . . . . *li* . . . . . . . . *19* . .

**IL CAPITANO**

*V.°* si attesta l'esattezza della dichiarazione in confronto coi documenti esibiti.

. . . . . . . . *li* . . . . . . *19* . .

(*L. S.*) **Il Funzionario doganale**

(*Verso*)

## AVVERTENZE

1. — La qualità delle merci può essere indicata con le denominazioni commerciali o del linguaggio comune, purchè non manchino specificazioni sufficienti per l'assegnazione delle merci stesse alle rispettive voci generiche della nomenclatura per la statistica del transito.

2. — Si possono inscrivere nella stessa dichiarazione varie partite di merci, anche se provenienti da o destinate a paesi diversi, purchè arrivate e partite con gli stessi mezzi di trasporto.

3. — Le indicazioni devono essere fornite distintamente per ciascuna qualità di merce e per ciascun paese di provenienza e di destinazione.

DECRETI PREFETTIZI:
**Riduzione di cognomi nella forma italiana.**

N. 796 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Sebelich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Sebelich Antonio, figlio di Francesco e della fu Costessich Maria, nato a Lisignano (Pola) il 3 ottobre 1891 e abitante a Lisignano n. 112, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Sebelli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Chiras Eufemia fu Pietro e fu Defranceschi Maria, nata a Medolino il 26 giugno 1893, ed ai figli, nati a Lisignano: Giovanni, il 2 luglio 1915; Antonio, il 30 gennaio 1920; Maria, il 13 agosto 1928.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione, secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 maggio 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SERRA.

(4117)

---

N. 880 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Seguich Giovanni;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494 con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno, gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Pirano e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Seguich Giovanni fu Marino e della fu Antonia Corgatich, nato a Trieste il 1° gennaio 1868, residente a Pirano, usciere capo Ufficio registro Pirano, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da « Seguich » in « Seguini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche al figlio Gino, nato a Sebenico dal-l'or defunta Maddalena Dragagna, l'11 novembre 1904.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni Ministeriali anzidette.

Pola, addì 13 maggio 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SERRA.

(4118)

---

N. 806 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Senich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Senich Natale Pietro, figlio del fu Andrea e di Defranceschi Stella Apollonia, nato a Fasana (Pola) il 18 dicembre 1892 e abitante a Pola, Clivo Madonnina n. 1, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Seni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Coslian Fiorina di Michele e fu Poropat Anna, nata a Lavarigo l'8 ottobre 1902, ed ai figli, nati a Pola: Armida, l'11 aprile 1922; Natale-Pietro, il 27 dicembre 1923.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione, secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 27 maggio 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: FOSCHI.

(4119)

---

N. 807 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Senich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Senich Vittorio Domenico, figlio di Andrea e di Stella Apollonia Defranceschi, nato a Fasana (Pola), il 14 maggio 1882 e abitante a Fasana n. 60, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Seni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Scabozzi Ludmilla di Francesco e di Marinarich Maria, nata a Fasana il 15 marzo 1890, ed ai figli, nati a Fasana: Norma, il 10 aprile 1911; Francesco, il 27 dicembre 1914, nonchè al figlio Evelino, nato a Pola il 5 aprile 1926.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione, secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 27 maggio 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: Foschi.

(4120)

---

N. 805 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Senich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Senich Antonio Luigi, figlio di Andrea di Defranceschi Stella Apollonia, nato a Fasana (Pola) il 18 giugno 1890 e abitante a Fasana n. 60, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Seni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Carlovich Regina, di Luigi e di Maria Maier, nata a Fasana il 10 dicembre 1907, ed al figlio Firmino, nato a Pola il 23 gennaio 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 27 maggio 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: Foschi.

(4121)

---

N. 782 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Serzentich Eufrosina in Depolo;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Visinada e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Alla signora Sorzentich Eufrosina in Depolo, di Antonio e di Caterina Boncovich, nata a Bocomoglie (Dalmazia) il 24 giugno 1898, residente a Visinada, di condizione insegnante elementare, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da « Sorzentich » in « Sergentini » (Sergentini Eufrosina in Depolo).

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 13 maggio 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: Serra.

(4122)

---

N. 634 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Sladogna » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Sladogna Giuseppe del fu Antonio e di Scabich Eufemia, nato ad Altura (Pola) il 27 novembre 1896 e abitante ad Altura n. 11, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ladogna ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Sladogna Andreana di Antonio e di Sladogna Anna, nata in Altura il 30 dicembre 1902, ed ai figli, nati ad Altura: Divna, il 16 marzo 1922; Milco, il 31 marzo 1924.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 maggio 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: Serra.

(4161)

---

N. 635 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni conte-

nute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Perich » e « Sladogna » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Perich Giustina ved. Sladogna, figlia del fu Giacomo e della fu Busletta Maria, nata ad Altura (Pola) il 6 aprile 1878 e abitante ad Altura n. 9, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Peri » e « Ladogna » (Peri Giustina ved. Ladogna).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana di « Ladogna » ai figli del fu Antonio Sladogna, nati ad Altura: Maria, il 1° febbraio 1900; Giustina, l'8 gennaio 1902; Giovanni, il 24 dicembre 1903; Michele, il 18 gennaio 1906; Albina, il 16 dicembre 1907; Anna, il 18 luglio 1912.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 maggio 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SERRA.

(4162)

N. 620 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Sladogna » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Sladogna Antonio, figlio di Giovanni e della fu Zuccon Anna, nato ad Altura (Pola) il 13 giugno 1897 e abitante ad Altura n. 3, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ladogna ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Sladogna Maria di Michele e di Costessich Maria, nata in Altura il 26 gennaio 1902, ed al figlio Radoslao, nato in Altura il 31 gennaio 1921.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 maggio 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SERRA.

(4163)

N. 621 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Sladogna » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Sladogna Antonio, figlio del fu Antonio e della fu Bibban Maria, nato ad Altura (Pola) l'11 gennaio 1848 e abitante ad Altura n. 29, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ladogna ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidetté.

Pola, addì 12 maggio 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SERRA.

(4164)

N. 622 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Sladogna » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Sladogna Antonio, figlio del fu Giuseppe e della fu Mandussich Elena, nato ad Altura (Pola) il 13 giugno 1879 e abitante ad Altura n. 2, è restituito a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ladogna ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Sladogna Anna fu Giovanni e di Ussich Albina, nata in Altura l'11 febbraio 1884, ed alle figlie, nate in Altura: Albina, l'8 ottobre 1906; Giustina, l'8 febbraio 1908.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 maggio 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SERRA.

(4165)

N. 623 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Sladogna » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Sladogna Andrea, figlio di Giacomo e di Sladogna Anna, nato ad Altura (Pola) il 5 febbraio 1903 e abitante ad Altura, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ladogna ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Sladogna Antonia di Giovanni e fu Anna Zuccon, nata in Altura il 24 gennaio 1912.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 maggio 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SERRA.

(4166)

---

N. 624 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Sladogna » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Sladogna Albina ved. Lappi, figlia del fu Gregorio e di Caich Maria, nata ad Altura (Pola) il 3 maggio 1861 e abitante a Pola, via XX Settembre n. 39, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ladogna » (Ladogna Albina ved. Lappi).

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 maggio 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SERRA.

(4167)

N. 629 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Sladogna » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Sladogna Giovanni, figlio del fu Giuseppe e della fu Perich Giustina, nato ad Altura (Pola) l'8 ottobre 1871 e abitante ad Altura n. 3, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ladogna ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli, nati ad Altura dall'or defunta Anna Zuccon: Giuseppe, il 16 agosto 1899; Nicolò, il 29 agosto 1903; Antonia, il 10 gennaio 1912.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 maggio 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SERRA.

(4168)

---

N. 628 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Sladogna » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Sladogna Giovanni, figlio del fu Michele e della fu Chialich Giustina, nato ad Altura (Pola) il 1° dicembre 1882 e abitante ad Altura n. 162, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ladogna ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Zenzerovich Lucia fu Andrea e di Jasa Maria, nata a Prodol il 6 aprile 1894, ed alle figlie, nate ad Altura: Milca, il 5 settembre 1913; Giustina, l'8 febbraio 1918; Anna, il 1° maggio 1924.

**Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.**

**Pola, addì 12 maggio 1931 - Anno IX**

p. *Il prefetto*: SERRA.

**(4169)**

# PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

## MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze in data 12 ottobre 1933-XI, ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati i disegni di legge per la conversione in legge dei seguenti Regi decreti-legge:

— R. decreto-legge 31 agosto 1933, n. 1178, concernente l'esenzione dal dazio del 15 % sul valore all'importazione di alcune merci;

— R. decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1222, concernente l'esenzione doganale per i cascami di cotone così detti « linters » greggi, destinati alla produzione del rayon col processo cupro-ammoniacale;

— R. decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1223, concernente nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee;

— R. decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1225, portante modificazioni al trattamento doganale della madreperla.

**(6035)**

## MINISTERO DELLA GUERRA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, in data 15 ottobre 1933, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1284, recante modificazioni al testo unico delle leggi e disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 8 maggio 1933, n. 651.

**(6040)**

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

*(Unica pubblicazione).*

**Notificazione per rinnovazione di ipoteche.**

Conformemente alle disposizioni degli articoli 40 e 70 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, si notifica che nei modi stabiliti dagli articoli 65 e 66 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, sono state rinnovate le ipoteche sottoindicate:

Categoria del debito: 3,50 % — Numero di iscrizione: 406550 — Ammontare della rendita annua: L. 350 — Intestazione del certificato: Pedrazzi dott. Orazio fu Antonio, domic. a Udine — Tenore dell'ipoteca: Rinnovata l'ipoteca a favore della Banca d'Italia in base ad istanza del 27 luglio 1933-XI — Data della rinnovazione: 19 agosto 1933-XI.

Roma, 30 settembre 1933 - Anno XI

p. *Il direttore generale*: POTENZA.

**(5980)**

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

**Diffida per smarrimento di ricevuta di titolo del Debito pubblico.**

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 45.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titolo di debito pubblico presentato per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 86 — Data: 19 ottobre 1932 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Pisa — Intestazione: Tesei Maria fu Oreste nei Lentini — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita L. 35, consolidato 3,50 %, con decorrenza 1° luglio 1932-X.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, sarà consegnato a chi di ragione il nuovo titolo proveniente dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 7 ottobre 1933 - Anno XI

p. *Il direttore generale*: POTENZA.

**(5967)**

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

**Diffida per tramutamento di certificato di rendita consolidato 3,50 %.**

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 377.

È stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato di rendita consolidato 3,50 % n. 176294 di annue L. 1750 intestato a Migliardi Giovanna Edvige fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Riccardino Rosa fu Luigi vedova di Migliardi Luigi, domiciliata in Torino e vincolata per dote costituitasi dalla titolare con l'atto 16 gennaio 1888 rogato Cattero notaio in Torino.

Essendo tale certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato) si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del regolamento sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si provvederà alla chiesta operazione.

Roma, addì 10 giugno 1933 - Anno XI

*Il direttore generale*: CIARROCCA.

**(2279)**

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

**Diffida per tramutamento di titolo del consolidato 3,50 % (1906)**

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 378

È stato chiesto lo svincolo ed il tramutamento in cartelle al portatore del certificato consolidato 3.50 % (1906) n. 310706 della rendita di L. 17,50, intestato a Dolando Ottavio fu Pasquale, domiciliato in Ivrea ed ipotecato per la cauzione dovuta dal titolare, quale usciere della pretura di Montanaro.

Essendo tale certificato privo del mezzo foglio dei compartimenti semestrali, corrispondente alla 3ª e 4ª pagina del titolo stesso, si diffida chiunque possa avervi interesse che, decorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione, a norma dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 10 giugno 1933 - Anno XI

*Il direttore generale*: CIARROCCA.

**(2278)**

# BANCA

Capitale nominale L. 500.000.000

## Situazione al 30

| ATTIVO | | | DIFFERENZE con la situazione al 20 settem. 1933-XI (migliaia di lire) |
|---|---|---|---|
| Oro in cassa . . . . . . . . . . . . . . . . . L. | | 7.045.868.091,07 | + 3,745 |
| Altre valute auree? | | | |
| Crediti su l'estero. . . . . . . . . . . L. | 304.281.439,54 | | + 2,622 |
| Buoni del tesoro e biglietti di banca di Stati esteri . . . » | 148.286,81 | | + 12 |
| | | 304.429.726,35 | + 2,634 |
| Riserva totale . . . . . L. | | 7.350.297.817,42 | + 6,379 |
| Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato . . . . . . . » | | 1.772.798.105 — | — |
| Cassa . . . . . . . . . . . . . » | | 313.008.407,87 | — 2,245 |
| Portafoglio su piazze italiane . . . . . . . . . . . . . » | | 4.495.947.474,36 | + 34,713 |
| Effetti ricevuti per l'incasso . . . . . . . . . . . . » | | 4.367.739,27 | — 83 |
| Anticipazioni: su titoli dello Stato, titoli garantiti dallo Stato e cartelle fondiarie . L. | 484.307.050,29 | | + 66,507 |
| Anticipazioni: su sete e bozzoli » | 188.529 — | | — 4 |
| | | 484.495.579,29 | + 66,503 |
| Titoli dello Stato e garantiti dallo Stato di proprietà della Banca . . L. | | 1.371.458.408,70 | + 537 |
| Conti correnti attivi nel Regno: | | | |
| prorogati pagamenti alle stanze di compensazione . . . L. | 16.819.103,79 | | + 6,203 |
| altri . . . . . . . . » | 44.174.602,66 | | + 8,329 |
| | | 60.993.706,45 | + 14,532 |
| Azionisti a saldo azioni . . . . . . . . . . . . . . L. | | 200.000.000 — | — |
| Immobili per gli uffici . . . . . . . . . . . . . . . » | | 170.960.608,57 | + 211 |
| Istituto per la Ricostruzione Industriale Sez smobilizzi industriali . . . . » | | 1.202.739.469,15 | + 15,154 |
| Partite varie: | | | |
| Fondo di dotazione del Credito fondiario L. | 30.000.000 — | | — |
| Impiego della riserva straordinaria patrimoniale » | 32.485.000 — | | — |
| Impiego della riserva speciale di proprietà degli azionisti . » | 120.186.862,89 | | — |
| Impiego fondo pensioni . . . . . . . . . » | 240.166.901,66 | | + 154 |
| Debitori diversi . . . . . . . . . . . . . . » | 694.686.831,82 | | — 93,764 |
| | | 1.117.525.596,37 | — 93,610 |
| Spese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. | | 126.944.882,76 | + 9,444 |
| L. | | 18.671.537.795,21 | |
| Depositi in titoli e valori diversi . . . . . . . . . . . . . » | | 27.149.798.142,18 | — 53,695 |
| L. | | 45.821.335.937,39 | |
| Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . . . . . . . . . . » | | 381.305.204,28 | — 429 |
| TOTALE GENERALE . . . L. | | 46.202.641.141,67 | |

Saggio normale dello sconto 3,50 per cento (dal 4 settembre 1933-XI).

*Il Governatore*: AZZOLINI.

119)

# D'ITALIA

Versato L. 300.000.000

## settembre 1933 (XI)

### PASSIVO.

| | | | DIFFERENZE con la situazione al 20 settem. 1933-XI (migliaia di lire) |
|---|---|---|---|
| Circolazione dei biglietti . . . . . . . . . . . . . . L. | | 13.303.458.900 — | + 308.792 |
| Vaglia cambiari e assegni della Banca . . . . . . . . . . . . » | | 328.350.845,64 | + 43.374 |
| Depositi in conto corrente . . . . . . . . . . . . » | | 929.838.501,73 | — 300.992 |
| Conto corrente del Regio tesoro . . . . . . . . » | | 300.000.000 — | — |
| Totale partite da coprire . . . L. | | 14.861.648.247,37 | + 51.174 |
| Capitale . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. | | 500.000.000 — | — |
| Massa di rispetto . . . . . . . . . . . . . . . . » | | 100.000.000 — | — |
| Riserva straordinaria patrimoniale . . . . . . . . . . . . » | | 32.500.000 — | — |
| Conti correnti vincolati . . . . . . . . . . . . » | | 676.620.564,13 | — 21.757 |
| Conto corrente del Regio tesoro, vincolato . . . . . . . . . » | | 1.226.053.258,44 | — 149.050 |
| Cassa autonoma d'ammortamento del Debito pubbl. interno — conto corrente . » | | 87.472.522,63 | + 293 |
| Partite varie: | | | |
| Riserva speciale di proprietà degli azionisti | L. 123.777.571,85 | | — |
| Fondo speciale azionisti investito in immobili per gli uffici | » 46.000.000 — | | — |
| Creditori diversi . . . . . . . . . . . . | » 750.707.845,46 | | + 166.065 |
| | | 920.485.417,31 | + 166.065 |
| Rendite del corrente esercizio . . . . . . . . . . . . . . L. | | 266.757.785,33 | + 4.810 |
| Utili netti dell'esercizio precedente . . . . . . . . . . . » | | — | — |
| L. | | 18.671.537.795,21 | |
| Depositanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » | | 27.149.798.142,18 | — 53.695 |
| L. | | 45.821.335.937,39 | |
| Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . . . . . . . . » | | 381.305.204,28 | — 429 |
| TOTALE GENERALE . . . L. | | 46.202.641.141,67 | |

Rapporto della riserva ai biglietti in circolazione ed a ogni altro impegno a vista 49,46 %

Rapporto dell'oro ai biglietti in circolazione 52,96 %

*Ragioneria — Il capo servizio:* G. ROSAI.

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** Elenco N. 12.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

| DEBITO<br>1 | NUMERO di iscrizione<br>2 | AMMONTARE della rendita annua<br>3 | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE<br>4 | TENORE DELLA RETTIFICA<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| Cons. 5 % | 187302 | 70 — | Bossi Teresa fu *Ettore* minore sotto la p. p. della madre Soresini Enrichetta di Carlo, ved. Bossi, dom. a Cornegliano Laudense (Milano). | Bossi Teresa fu *Pietro* minore ecc. come contro. |
| » | 342376 | 80 — | Dolce *Rosaria* fu Francescopaolo, minore sotto la p. p. della madre Castagna Santa, ved. di Dolce Francescopaolo, dom. a Tusa (Messina). | Dolce *Rosario* fu Francescopaolo, minore ecc. come contro. |
| 3,50 % | 218027 | 115,50 | Casano *Marianna* fu Giuseppe, moglie di Russo Onofrio fu Domenico, dom. a Palermo, vincolata. | Casano *Anna* fu Giuseppe, ecc. come contro. |
| Cons. 5 % | 486377 | 30 — | Comello *Linda* fu Cipriano, nubile, dom. a Mongrando (Vercelli) vincolata. | Comello *Maria-Adelinda* fu Cipriano, nubile, dom. come contro. |
| » | 464249 | 300 — | Comello *Adelinda* fu *Cipriano*, nubile, dom. a Mongrando (Novara), vincolata. | |
| 3,50 % | 263244 | 154 — | Comello Maria, Pia e *Adelinda* fu Cipriano, la prima moglie di Lega Carlo e le altre due nubili, eredi indivise, dom. a Mongrando (Novara). | Comello Maria, Pia e *Maria-Adelinda* fu Cipriano ecc. come contro. |
| Cons. 5 % | 110681 | 245 — | Fresia *Giustina* fu Giovanni-Domenico, moglie di Ceresa Amedeo-Albino fu Pietro, domiciliato a Cellamonte (Alessandria) vincolata. | Fresia *Celestina-Domitilla-Giustina* fu Giovanni-Domenico, moglie ecc. come contro. |
| » | 179692 | 455 — | *Sciorelli* Rosa fu Nicolao, moglie di Verola Giovanni Battista, dom. a Villaviani (Porto Maurizio). | *Sciorella* Rosa fu Nicolao, moglie ecc. come contro. |
| 3,50 % | 88516 | 528,50 | *Tavallini* avv. *Achille-Eusebio* del *vivente* Giovanni Battista, dom. a Vercelli, ipotecata a favore di *Rosa* Dollero moglie del titolare a garanzia della dote. | *Tavalino Virgilio-Achilleo-Eusebio* di Giovanni Battista, dom. a Vercelli, ipotecata a favore di Dollero *Felicita-Rosa*, moglie ecc. come contro. |
| Cons. 5 % | 100960 | 290 — | Salvago Maria fu Placido, moglie di Ghersi *Adolfo*, dom. a Messina vincolata. | Salvago Maria fu Placido, moglie di Ghersi *Luigi-Adolfo detto Adolfo*, dom. a Messina, vincolata. |
| 3,50 %<br>» | 667527<br>667528 | 640,50<br>245 — | Manfredi *Dario-Ernesto* detto Ernesto fu Giovanni Battista, dom. a Lerici (Genova), vincolata. | Manfredi *Ernesto-Dario* fu Giovanni Battista, dom. a Lerici (Genova), vincolata. |
| Cons. 5 % | 513757 | 7.265 — | Copetta Giovanni di *Giuseppe Giovanni*, minore sotto la *p. p.* del padre, dom. a Genova. | Copetta Giovanni di *Giovanni*, minore sotto la *tutela legale* del padre, dom. a Genova. |
| »<br>Cons. 5 % Littorio | 514674<br>52966 | 1.950 —<br>2.835 — | Copetta Giovanni di Giovanni, minore ecc. come la precedente. | |
| Cons. 5 % | 253641 | 260 — | *Zanni Carlo* di Giovanni e di Filippini Teresa, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Romagnese (Pavia). | *Zani Antonio* di Giovanni, ecc. come contro. |

| DEBITO | NUMERO di iscrizione | AMMONTARE della rendita annua | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE | TENORE DELLA RETTIFICA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Cons. 5 % | 4847 | 2.030 — | Nigro *Cristina* di Moisè, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Cosenza. | Nigro *Maria-Cristina* di Moisè, minore ecc. come contro. |
| »<br>» | 131693<br>168664 | 50 —<br>55 — | Gargano *Berenice* fu Pasquale minore sotto la p. p. della madre Gambardella Angiolina di Pasquale, ved. Gargano, dom. a Nicastro (Catanzaro). | Gargano Nice fu Psquale, minore ecc. come contro. |
| 3,50 % | 409647 | 210 — | Degiovanni *Caterina* fu Chiaffredo, nubile, dom. a Dronero (Cuneo). | Degiovanni *Maria-Catterina-Francesca* fu Chiaffredo, nubile dom. a Dronero (Cuneo). |
| » | 95865 | 77 — | Gamba *Antonio* fu Giacomo, dom. a Ciriasco (Novara). | Gamba *Pietro-Antonio* fu Giacomo, dom. come contro. |
| Cons. 5 % Littorio | 8673 | 160 — | Caramelli *Enzo* fu Aristodemo, minore sotto la p. p. della madre Mazzoni Clementina fu Giacomo ved. Caramelli, dom. a Livorno. | Caramelli *Vincenzo* fu Aristodemo, minore ecc. come contro. |
| Cons. 5 %<br>Cons. 5 % Littorio | 473159<br>18391 | 200 —<br>645 — | Agrò Ada fu *Gerlando* minore sotto la p. p. della madre *Garifo Angelina* ved. Agrò domiciliata a Naro (Agrigento). | Agrò Ada fu *Agesilao-Antonino-Gerlando*, minore sotto la p. p. della madre *Garufo Maria-Angela* ved. ecc. come contro. |
| 3,50 % | 696381 | 35 — | Lavagna *Giuseppe-Giulio* fu Giov. Battista, dom. a Chiavari (Genova). | Lavagna *Giuseppe-Filippo-Giulio* fu Giov. Battista, dom. come contro. |

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 23 settembre 1933 - Anno XI.

*Il direttore generale*: CIARROCCA.

(5856)

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

**Diffida per tramutamento di certificato consolidato 3,50 % (1906).**

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 376.

È stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato del consolidato 3,50 per cento (1906) n. 489039 per la rendita annua di L. 52.50, intestato a Ziliani Ugo fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Ruffo Flavia fu Giuseppe vedova Ziliani Giovanni, domiciliato a Messina.

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato medesimo) si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione a sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 10 giugno 1933 - Anno XI

*Il direttore generale*: CIARROCCA.

(2303)

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

**Diffida per tramutamento di certificato consolidato 3,50 % (1906).**

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 375.

È stato chiesto dalla titolare il tramutamento in cartelle al portatore del certificato consolidato 3,50 % (1906) n. 353955 dell'annua rendita di L. 21, intestato a Dolce Lucia fu Antonio, moglie di Barale Giorgio di Giovanni, domiciliato in Fossano (provincia di Cuneo).

Essendo tale certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato) si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi i sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si provvederà alla chiesta operazione.

Roma, addì 10 giugno 1933 - Anno XI

*Il direttore generale*: CIARROCCA.

(2295)

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 220.

**Media dei cambi e delle rendite**

del 20 ottobre 1933 - Anno XI

| | |
|---|---|
| Stati Uniti America (Dollaro) | 13.34 |
| Inghilterra (Sterlina) | 60.46 |
| Francia (Franco) | 74.325 |
| Svizzera (Franco) | 367.85 |
| Albania (Franco) | — |
| Argentina (Peso oro) | — |
| Id. (Peso carta) | 4 — |
| Austria (Shilling) | — |
| Belgio (Belga) | 2.645 |
| Brasile (Milreis) | — |
| Bulgaria (Leva) | — |
| Canadà (Dollaro) | 12.91 |
| Cecoslovacchia (Corona) | 56.65 |
| Cile (Peso) | — |
| Danimarca (Corona) | 2.73 |
| Egitto (Lira egiziana) | — |
| Germania (Reichsmark) | 4.532 |
| Grecia (Dracma) | — |
| Jugoslavia (Dinaro) | — |
| Norvegia (Corona) | 3.05 |
| Olanda (Fiorino) | 7.67 |
| Polonia (Zloty) | 213 — |
| Rumenia (Leu) | — |
| Spagna (Peseta) | 159 — |
| Svezia (Corona) | 3.13 |
| Turchia (Lira turca) | — |
| Ungheria (Pengo) | — |
| U. R. S. S. (Cervonetz) | — |
| Uruguay (Peso) | — |
| Rendita 3,50 % (1906) | 88.95 |
| Id. 3,50 % (1902) | 87.625 |
| Id. 3 % lordo | 63.825 |
| Consolidato 5 % | 92.90 |
| Buoni novennali. Scadenza 1934 | 101.15 |
| Id. id. id. 1940 | 104.775 |
| Id. id. id. 1941 | 104.75 |
| Obbligazioni Venezie 3,50 % | 91.15 |

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 221.

**Media dei cambi e delle rendite**

del 21 ottobre 1933 - Anno XI

| | |
|---|---|
| Stati Uniti America (Dollaro) | 13.57 |
| Inghilterra (Sterlina) | 61.36 |
| Francia (Franco) | 74.30 |
| Svizzera (Franco) | 367.70 |
| Albania (Franco) | — |
| Argentina (Peso oro) | — |
| Id. (Peso carta) | 4 — |
| Austria (Shilling) | — |
| Belgio (Belga) | 2.64 |
| Brasile (Milreis) | — |
| Bulgaria (Leva) | — |
| Canadà (Dollaro) | 13 — |
| Cecoslovacchia (Corona) | 56.65 |
| Cile (Peso) | — |
| Danimarca (Corona) | 2.735 |
| Egitto (Lira egiziana) | — |
| Germania (Reichsmark) | 4.54 |
| Grecia (Dracma) | — |
| Jugoslavia (Dinaro) | — |
| Norvegia (Corona) | 3.07 |
| Olanda (Fiorino) | 7.65 |
| Polonia (Zloty) | 213 — |
| Rumenia (Leu) | — |
| Spagna (Peseta) | 158.50 |
| Svezia (Corona) | 3.06 |
| Turchia (Lira turca) | — |
| Ungheria (Pengo) | — |
| U. R. S. S. (Cervonetz) | — |
| Uruguay (Peso) | — |
| Rendita 3,50 % (1906) | 89.05 |
| Id. 3,50 % (1902) | 87.425 |
| Id. 3 % lordo | 64.075 |
| Consolidato 5 % | 93.075 |
| Buoni novennali. Scadenza 1934 | 101.10 |
| Id. id. id. 1940 | 104.80 |
| Id. id. id. 1941 | 104.85 |
| Obbligazioni Venezie 3,50 % | 91.175 |

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.